REGOLAMENTO (CEE) N. 2289/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1314/89 che autorizza la Grecia a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, relativo alla concessione, per le campagne viticole dal 1989/1990 al 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole dal 1988/1989 al 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che la Grecia ha presentato anteriormente al 1° aprile 1989, a norma del regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/89 [3], una domanda giustificata di esclusione dal campo di applicazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88 a decorrere dalla campagna viticola 1989/1990;

considerando che nel regolamento (CEE) n. 1314/89 della Commissione [4], si è omesso di indicare nell'allegato parte delle regioni e denominazioni figuranti nella domanda greca; che queste regioni fanno parte delle zone con un potenziale inferiore al 10 % del potenziale viticolo nazionale; che è opportuno inserire nell'allegato questi dati; che tuttavia per tener conto della situazione particolare in cui si trovano i produttori che avrebbero già presentato una domanda per le zone interessate e avrebbero già preso tutte le disposizioni per l'estirpazione, è opportuno adottare disposizioni transitorie per l'esame di queste domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1314/89, sotto la lettera D è aggiunto il seguente testo:

Regione	*Denominazione*
« 2. Acaia	Patrasso
3. Cefalonia	Robola
4. Corinto	Nemea »

Articolo 2

In ordine alle superfici viticole indicate ai punti 2, 3 e 4, lettera D dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1314/89, la Grecia accoglie come ricevibili le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento purché il richiedente provi con soddisfazione delle autorità competenti di aver già preso le disposizioni direttamente o indirettamente collegate alle operazioni di estirpazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.
[2] GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.
[3] GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 23.
[4] GU n. L 131 del 13. 5. 1989, pag. 46.